



COPIA

COMUNE DI VALNEGRA
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10231

Delibera 54 in data 20.12.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO

L'anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

FACHERIS VIRNA
GIUPPONI BARBARA
FORNONI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAPPA DOTT. PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FACHERIS VIRNA nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 05.06.2016, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che reca la disciplina in materia di indennità degli amministratori comunali e provinciali;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
fino a	1.000	Base	1291,14	193,67	129,11

Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: "al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011";

Rilevato che la popolazione residente in questo Comune alla data del 31.12.2015 è inferiore ai 1000 abitanti (e precisamente è pari a 204);

Vista la tabella comparativa del numero di assessori previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali secondo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero degli assessori comunali dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
fino a 1.000	0	2

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24.06.2016 con la quale, nell'ambito della definizione dell'invarianza della spesa degli amministratori comunali ex art. 1 – comma 136 – della L. 56/2014, è stato stabilito che agli assessori comunali non è dovuta alcuna indennità di funzione, mentre il limite per l'indennità di funzione del Sindaco è rappresentato dall'importo indicato dalla citata tabella A del regolamento ministeriale, pari a di € 1.291,14, e son stati demandati alla giunta comunale gli adempimenti di competenza inerenti la riparametrazione dell'importo dell'indennità di funzione del Sindaco nei limiti indicati;

Atteso che la predetta deliberazione consiliare ha fissato la decorrenza al 06.06.2016 per il riconoscimento dell'indennità di funzione spettante al Sindaco;

Richiamata ancora la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 35/2016 che ha dettato l'indirizzo per la corretta applicazione dell'art. 1 – comma 136 – della L. 56/2014 ai fini del calcolo dell'invarianza della spesa per le attività relative allo status di amministratore locale, stabilendo che:

- rispetto al numero degli amministratori, le disposizioni di riferimento sono quelle del d.l. 138/2011 (abolizione della Giunta comunale per i comuni fino a 1.000 abitanti), ancorché materialmente non applicate;
- non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 Tuel;
- non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore locale, che spetta nella misura prevista dal DM 119/2000, con la riduzione del 10% di cui all'art. 1 – comma 54 – della L. 266/2005;

Ritenuto di dovere determinare la misura dell'indennità di funzione del Sindaco in applicazione delle norme prima richiamate in € 1.162,03;

Visto il parere del Revisore unico, acclarato al prot. n. 791 del 14.06.2014 attestante l'invarianza di spesa, in rapporto alla legislazione vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di fissare, con decorrenza dal 06.06.2016, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura del 50% dell'importo previsto dall'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000 – in quanto il titolare della funzione ha un rapporto di lavoro dipendente e non fruisce di aspettativa -, pari ad € 581,01;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva, in ragione annua, ammontante ad € 6.972,12, trova disponibilità sul corrispondente intervento;
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva delle indennità di funzione assicura invarianza di spesa.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addì 20.12.2016

F.to Il Responsabile del Servizio

Zappa dott. Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addì 20.12.2016

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario

Zappa dott. Paolo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

F.to Il Sindaco
FACHERIS VIRNA

F.to Il Segretario Comunale
ZAPPA DOTT. PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 22/12/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ZAPPA DOTT. PAOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D. Lgs. 267/2000)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to ZAPPA DOTT. PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente seguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

li,

Il Segretario Comunale
F.to ZAPPA DOTT. PAOLO
